



personalmente efficace, tecnicamente efficiente.

In questo numero:

Personale

1 Il bonus Natale... per molti

Studio giallo s.r.l
società tra professionisti

via spinelli, 6/F 46047 porto mantovano (mn)
tel. 0376 392641-398174 fax 0376 396787
c.f. e p.iva 02025210200
mail: segreteria@ilpersonalepa.it
www.ilpersonalepa.it

Personale

Il bonus Natale... per molti

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Esperti in gestione e organizzazione del personale degli enti locali

Il bonus Natale di 100 euro da corrispondere con la tredicesima si allarga anche alle famiglie non tradizionali. Con il D.L. 167 del 14/11/2024 il Governo estende l'ambito soggettivo anche al lavoratore che non ha il coniuge a carico. La Circ. 22/E/2024 che integra e modifica la precedente Circ. 19/E/2024.

I presupposti soggettivi e oggettivi

In sede di pagamento della tredicesima mensilità verrà riconosciuta una indennità *una tantum* per l'anno 2024 pari a 100 euro, che non concorre alla formazione del reddito, da riportare al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovino in particolari condizioni economiche e familiari. Condizioni che abbracciano una platea decisamente più ampia rispetto al testo precedente.

Il bonus verrà riconosciuto al verificarsi, in modo congiunto delle seguenti condizioni:

- a) reddito complessivo non superiore a 28.000 euro nell'anno 2024;
- b) almeno un figlio fiscalmente a carico (art. 12 Tuir);
- c) imposta lorda capiente rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente previste dall'art. 13, comma 1, del Tuir;
- d) titolarità di un reddito di lavoro dipendente nel corso del 2024;
- e) se il lavoratore richiedente risulta coniugato o convivente (ex L. 76/2016) il coniuge o il convivente non percepisce il bonus.

Le circolari 22/E/2024 e 19/E/2024 approfondiscono le condizioni di spettanza:

a) il reddito complessivo fino a 28.000 euro

Per la verifica del limite dei 28.000 euro si deve considerare il reddito di riferimento che corrisponde al reddito complessivo da utilizzare per il calcolo delle agevolazioni fiscali. Viene scorporato il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale comprensivo delle relative pertinenze.

+	Reddito complessivo	
-	Reddito abitazione principale e delle pertinenze	
+	Redditi soggetti a cedolare secca	

+	Redditi soggetti a imposta sostitutiva (forfettari)	art. 1, c. 692, lett. g) L. 160/2019
+	Quota agevolazione ACE	art. 1 D.L. 201/2011
+	Mance (nelle strutture ricettive)	art. 1, c. 58-62, L. 197/2022
+	Quota esente per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all'estero	art. 44, c. 1, D.L. 78/2010
+	Quota esente prevista dai regimi speciali dei lavoratori impatriati	art. 16, D.Lgs. 147/2015 art. 5, c. 2-bis, 2-ter e 2-quater, D.L. 34/2019 art. 5 D.Lgs. 209/2023

b) i figli a carico

Requisito indispensabile è la presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato.

Non è più previsto che il richiedente abbia anche il coniuge fiscalmente a carico ovvero che vi sia un nucleo monogenitoriale.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Tuir si considerano fiscalmente a carico i familiari che possiedono "un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo (...) è elevato a 4.000 euro".

Al verificarsi delle condizioni reddituali contenute nell'art. 12 del Tuir il figlio risulta fiscalmente a carico anche se di età inferiore ai 21 anni per il quale non sono riconosciute le detrazioni ma l'AUU (Circ. 4/E/2022).

c) la capienza

Il bonus può essere erogato se l'imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente (non sul reddito complessivo di riferimento) non supera le detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Tuir.

Le regole per la determinazione della detrazione sono riepilogate nella tabella seguente.

Redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 1)	
Scaglione di reddito	Detrazione annuale
fino a 15.000 euro (art. 13, c. 1, lett. a), Tuir)	Detrazione = 1.955 euro L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro. Tali misure minime competono a prescindere dal risultato del calcolo di ragguglio al periodo di spettanza nell'anno (CM 15/2007, par. 1.5.1).
se il reddito è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro (art. 13, c. 1, lett. b), Tuir)	Detrazione = $1.910 + 1.190 \times \frac{28.000 - \text{reddito complessivo}}{13.000}$ Se il rapporto è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

<p>se il reddito è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro (art. 13, c. 1, lett. c), Tuir)</p>	$\text{Detrazione} = 1.910 \times \frac{50.000 - \text{reddito complessivo}}{22.000}$ <p>Se il rapporto è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.</p>
<p>se il reddito è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro (art. 13, c. 1.1, Tuir)</p>	<p>Detrazione = 65 euro da aggiungere a quella determinata nei punti precedenti</p>
<p>Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno.</p>	

La Circolare 19/E/2022 specifica che non rileva il alcun modo la riduzione di 75 euro, prevista per l'anno 2024, delle detrazioni ai soli fini della capienza per il riconoscimento del trattamento integrativo per i redditi fino a 15.000 euro (art. 3, comma 1, D.Lgs. 216/2023).

d) il reddito da lavoro dipendente

Possono beneficiare del bonus solo i titolari di reddito di lavoro dipendente nel corso del 2024. Non rileva la tipologia di rapporto, a tempo determinato o indeterminato, full-time o tempo parziale.

Non rientrano nel perimetro del bonus tutti i redditi assimilati previsti dall'art. 50 del Tuir (sindaco, assessori, consiglieri, collaboratori, LSU, LPU, borse di studio, ecc.).

L'indennità deve essere rapportata ai giorni di lavoro secondo le regole ordinarie per il riconoscimento delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente (ogni giorno per il quale è prevista una retribuzione immediata o differita). Quindi spetta per intero anche in caso di part-time orizzontale, verticale o ciclico. In presenza di più rapporti di lavoro che si sovrappongono i giorni deve considerati una sola volta (circ. 15/2007, par. 1.5.1).

e) il lavoratore coniugato o convivente

Il D.L. 167/2024 ha previsto che il bonus "non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità" (art. 2, c. 2-bis, D.L. 143/2024).

La Circ. 19/E/2024 ricorda che in merito alla nozione di coniuge le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si intendono riferiti anche a ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (art. 1, comma 20, L. 76/2016).

La definizione di convivente è specificata nella relazione illustrativa al D.L. 167/2024 secondo la quale si intendono i «conviventi di fatto», a norma dell'articolo 1, commi 36 e 37, della L. 76/2016, ovvero le convivenze registrate all'anagrafe. Tali ultimi commi prevedono che «36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. 37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223".

Se da una parte non è più richiesto che il coniuge risulti a carico dall'altra il richiedente deve dichiarare il coniuge o il convivente non sia beneficiario del bonus.

La Circ. 22/E/2024 specifica che il bonus, fatto salvo che può essere chiesto solo da un coniuge o convivente, "in presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato), spetta al lavoratore dipendente, a prescindere dalla circostanza che questi sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente ovvero che appartenga a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale".

Un percorso per trovare il bandolo della matassa

Il nuovo quadro normativo amplia in modo notevole la platea dei beneficiari del bonus ma non risulta sempre semplice circoscriverne l'ambito soggettivo.

A tal fine potrebbe essere utile disegnare un kit di domande che possano guidare questo lavoro. In primo luogo è necessario concentrarsi sul soggetto richiedente senza farsi distrarre dalle relazioni personali e familiari dello stesso. Se tutte le risposte sono affermativo spetta il bonus. Al contrario, se una sola risposta è negativa il bonus non spetta.

Il richiedente		
- è titolare di un reddito di lavoro dipendente?	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
- ha un reddito complessivo da utilizzare per il calcolo delle agevolazioni fiscali non superiore a 28.000?	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
- ha almeno un figlio fiscalmente a carico?	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
- l'imposta lorda sul reddito da lavoro dipendente è capiente rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente?	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
- se coniugato/convivente (L. 76/2016) ha dichiarato che il coniuge/convivente non percepisce il bonus? Se il richiedente non è coniugato/convivente questa domanda non deve essere considerata.	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

Come si può vedere questo kit di domande non considera chi sono il padre e la madre del figlio a carico, se il richiedente convive con il figlio o con l'altro genitore o se il coniuge/convivente è anche il genitore del figlio.

Inoltre, non rileva se il richiedente convive in modo informale (quindi registrato all'anagrafe ex L. 76/2016). In quest'ultimo caso se il beneficiario non è coniugato/convivente il bonus spetta sempre al verificarsi degli altri requisiti.

Atteso che la materia non è semplice la circ. 22/E/2024 riporta alcuni esempi.

Gli esempi considerano che il sig. Rossi e la sig.ra Bianchi siano entrambi lavoratori dipendenti e che siano genitori di un figlio fiscalmente a carico.

Esempio 1

Il sig. Rossi e la sig.ra Bianchi non sono coniugati e non convivono (ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 76 del 2016) con altri soggetti e, pertanto, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla norma, il bonus spetta a entrambi.

La circolare non lo precisa ma è chiaro che se il sig. Rossi e la sig.ra Bianchi fossero coniugati/conviventi (L. 76/2016) il bonus potrebbe essere richiesto solo da uno dei due coniugi/conviventi. Questa situazione sembrerebbe, a prima vista, quantomeno paradossale in quanto si tratta di una virata a 360 gradi rispetto al precedente testo che "premiava" solo le famiglie sposate (peraltro con coniuge a carico).

Esempio 2

La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive (ai sensi della richiamata legge n. 76) con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il *bonus* spetta a uno solo dei due coniugi (sig. Rossi o sig.ra Verdi) e alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76).

Esempio n. 3

La sig.ra Bianchi, non coniugata e non convivente (ai sensi della richiamata legge n. 76) con altri soggetti, non rispetta gli altri requisiti previsti dalla norma (ad esempio non rispetta il requisito reddituale) e di conseguenza non beneficia del *bonus*; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. In tal caso il *bonus* spetta a uno solo dei due coniugi, sig. Rossi o sig.ra Verdi (ovviamente nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma), per effetto della limitazione prevista dal comma 2-bis.

Esempio n. 4

La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive (ai sensi della richiamata legge n. 76) con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio che non è fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il *bonus* spetta alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76) e al sig. Rossi (in quanto ha un figlio fiscalmente a carico – con la sig.ra Bianchi – e, pur essendo coniugato con la sig.ra Verdi, quest'ultima non è beneficiaria del *bonus*).

La richiesta del dipendente

L'erogazione del bonus è subordinata alla presentazione da parte del dipendente di una richiesta scritta in forma di autocertificazione tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

La richiesta deve contenere i seguenti elementi:

- attestazione di avere diritto al bonus;
- codice fiscale dei figli fiscalmente a carico (la circ. 22/E/2024, nota 12, specifica che "a tal fine è sufficiente l'indicazione del codice fiscale di un figlio fiscalmente a carico);

- se coniugato o convivente (L. 76/2016) il codice fiscale del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o del convivente;
- se coniugato, e non effettivamente o legalmente separato, o convivente (L. 76/2016) la dichiarazione che il coniuge o il convivente non è beneficiario del bonus;
- reddito di riferimento inferiore a 28.000 euro;
- eventuale presenza, nel 2024, di più rapporti di lavoro dipendente con altri datori di lavoro specificando il reddito di lavoro dipendente e i giorni lavorati, allegando le relative CU. La dichiarazione può essere presentata all'ultimo datore di lavoro ovvero, in presenza di più rapporti di lavoro anche a part-time, ad un solo sostituto d'imposta individuato dal lavoratore.

La Circ. 22/E/2024 precisa che eventuali dichiarazioni già presentate in vigore della precedente normativa possono essere considerate valide salvo che il richiedente ritenga necessario presentare una nuova richiesta. In particolare può accadere in caso di convivenza ex L. 76/2016.

Adempimenti del sostituto d'imposta

Previa verifica delle condizioni reddituali e familiari dichiarate dal dipendente, il sostituto d'imposta deve corrispondere il bonus di 100 euro unitamente alla tredicesima mensilità rapportandolo ai giorni di lavoro effettuati nell'anno (anche presso altri datori di lavoro).

Anche se le circolari non si esprimono, poiché il bonus viene corrisposto con la tredicesima, in caso di cessazione prima di dicembre la stessa potrebbe comunque essere erogata dal datore di lavoro.

L'indennità corrisposta è recuperata sotto forma di credito da utilizzare in compensazione (art. 17 D.Lgs. 241/1997) a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennità. Verrà istituito un apposito codice tributo.

In sede di conguaglio il sostituto d'imposta deve verificare la spettanza dell'indennità provvedendo all'eventuale recupero.

La documentazione presentata dal dipendente deve essere conservata dal datore di lavoro ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

Ulteriori possibilità per il dipendente in sede di dichiarazione

Il bonus dovrà comunque essere rideterminato in sede di dichiarazione dei redditi (mod. 730 o mod. Unico) ed è computato nel saldo Irpef.

Se il dipendente non richiede il bonus al sostituto d'imposta, ad esempio perché non ha certezze rispetto al possesso dei requisiti, può sempre beneficiarne in sede di dichiarazione annuale. Analogamente, per i dipendenti cessati in corso d'anno che non hanno un sostituto d'imposta cui presentare la richiesta.

Al contrario, se il dipendente ha ricevuto il bonus in carenza dei presupposti, deve in primo luogo chiedere il conguaglio al sostituto d'imposta. Qualora siano trascorsi i termini dovrà presentare la dichiarazione dei redditi.

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE

Alla c.a. dell'Ufficio Personale

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, e residente in _____, via _____

CHIEDE

l'erogazione dell'indennità di 100 euro prevista dall'art. 2-bis del D.L. 113/2024, come modificato dall'art. 2 del D.L. 167/2024, e, a tal fine,

DICHIARA

ai sensi 47 del D.P.R. 445/2000 il possesso dei requisiti reddituali e familiari previsti dalla normativa vigenti come specificati dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E/2024 e 22/E/2024:

- il codice fiscale del 1' figlio fiscalmente a carico _____
- il codice fiscale del 2' figlio fiscalmente a carico _____
- il codice fiscale del 3' figlio fiscalmente a carico _____
(è sufficiente l'indicazione di un solo figlio)
- se coniugato
 - il codice fiscale del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, _____ (non è richiesto che sia fiscalmente a carico)
 - che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, non è beneficiario dell'indennità di cui all'art. 2-bis del D.L. 113/2024
- se convivente ai sensi della L. 76/2016
 - il codice fiscale del convivente _____
 - che il convivente non è beneficiario dell'indennità di cui all'art. 2-bis del D.L. 113/2024
- di avere un reddito complessivo per l'anno 2024 inferiore a 28.000 euro quantificato secondo le modalità definite dalla Circ. 19/E/2024;
- che nel corso del 2024 è stato titolare dei seguenti rapporti di lavoro dipendente con altri datori di lavoro allegando per ciascuno la relativa CU:
 - reddito di lavoro dipendente _____ periodo di lavoro dal _____ al _____
 - reddito di lavoro dipendente _____ periodo di lavoro dal _____ al _____

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 e 78 D.P.R. n. 445/2000.

Data, _____

Firma _____